DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele DI GIGLIO.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

"Vista la deliberazione adottata nella riunione dell'11 dicembre 2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia", da ultimo modificato ed integrato giusta deliberazione del 26 aprile 2016; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 9 febbraio 2017 con la quale vengono formulate proposte di modifica agli artt. 5, 7 commi 1,2,3, 3 bis, 7 e 8, 8 comma 8, 9 comma 6 e 12 del predetto Disciplinare, e preso atto di quanto ivi rappresentato; tenuto conto che tale esigenza scaturisce dal susseguirsi di novità legislative e regolamentari, dalle mutate esigenze organizzative e di controllo, nonché dall'avviamento della fase di decentramento nei confronti delle Unità Territoriali dell'ACI; preso atto che dette modifiche ed integrazioni riguardano in particolare: - la revisione della procedura di ripartizione del corrispettivo per la riscossione delle tasse automobilistiche finalizzata alla sua semplificazione; - la procedura denominata "Rid Veloce", con l'introduzione della "sospensione sanzionatoria" del servizio di riscossione, in aggiunta alla già prevista "sospensione cautelativa; - l'introduzione e la regolamentazione di una nuova procedura finalizzata alla "riattivazione" del servizio di riscossione nei casi di disattivazione della delegazione a seguito di tre insoluti nell'arco di un anno solare; - la rimodulazione della definizione di "insoluto" anche ai fini della determinazione della richiamata "sospensione sanzionatoria"; - il potenziamento dell'attività di assistenza agli utenti in modalità front office mediante gli AC; preso atto che in relazione alla predetta proposta è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; ritenuto di procedere all'aggiornamento del

Disciplinare in questione al fine di ottimizzare l'attività di erogazione dei servizi in materia di tasse e tributi mediante Delegazioni AC e di rafforzare ulteriormente le capacità e il posizionamento dell'Ente in tale ambito; <u>approva</u>, a parziale modifica ed integrazione delle deliberazioni di cui in premessa, la nuova formulazione degli artt. 5, 7 commi 1,2,3, 3 bis, 7 e 8, 8 comma 8, 9 comma 6 e 12 del "Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia", in conformità al testo che viene allegato al presente verbale sotto la lett.C) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione."

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 21 FEBBRAIO 2017

Integrazioni al Disciplinare, approvato con Delibera del Comitato Esecutivo del 11 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Delibera del 26 aprile 2016, per la regolamentazione dei servizi di assistenza allo sportello presso gli Automobile Club.

Modifiche all'articolo 5.

Testo attuale Art.5 Articolo 5 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione

- 1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 di cui € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione e € 0,54 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio.
- 2 Per ogni riscossione effettuata (a mezzo Pagobancomat) dalla Delegazione AC con POS fornito da Aclinformatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 è riscosso per € 1,08 dalla delegazione in nome e per conto proprio e per complessivi € 0,79 in nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo.
- 3 Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87

Testo nuovo Art.5 Articolo 5 – Determinazione del compensi e modalità di fatturazione

- 1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da lva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. di cui:
 - € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione;
 - € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio;
 - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.
- 2 Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :



esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 di cui €

1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione
che effettua l'operazione e € 0,59 riscosso dalla
delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte
integrate del servizio di pagamento e gestore della rete
telematica attraverso la quale è reso tale servizio.

- 4 Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono prelevati da ACI alle Delegazioni AC giornalmente tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.
- 5 L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al riconoscimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2, a fronte dei servizi resi dallo stesso nell'ambito dell'attività di pagamento del tributo automobilistico ed in particolare per l'attività di coordinamento della rete e supporto alla riscossione, di controllo ispettivo sulla rete delle delegazioni attraverso accessi e verifiche anche contabili, nonché per la formazione delle delegazioni.
- 6 L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al riconoscimento, in parti uguali, all'Automobile Club del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AA.CC) esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna

- € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio;
- € 0,62 In nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo;
- € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.
- 3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da lva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:
- € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione
- € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrate del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio
- € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.

3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:

a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di

Sh Sh

operazione di pagamento di cui al comma 3, a fronte dei servizi resi dallo stesso nell'ambito dell'attività di pagamento del tributo automobilistico ed in particolare per l'attività di coordinamento della rete e supporto alla riscossione, di controllo ispettivo sulla rete delle delegazioni attraverso accessi e verifiche anche contabili, nonché per la formazione delle delegazioni.

- 7 I compensi di competenza degli AACC dovranno essere fatturati al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.
- 8 Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è riconosciuto da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,08 esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Acilnformatica; detto compenso dovrà essere fatturato dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.

esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di sua competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo;

- b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione spettante all'ACI stesso ed all'AC;
- c) ACI emette una nota debito alla Delegazione (non costituente fattura ai fini I.V.A.) per l'intero ammontare ricevuto riversando all'AC la quota di competenza.
- 4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono prelevati da ACI alle Delegazioni AC giornalmente tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.
- 5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.
- 6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3.
- 7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito al termine di

9 L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.

10 Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' riconosciuto da parte di Aci un corrispettivo aggiuntivo pari al massimo ad €0,30 oltre Iva. Il suddetto corrispettivo dovra' essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e sara' liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI potranno essere prelevati da Aci al netto del riconoscimento del compenso previsto dal presente comma. Aci, sulla base degli accordi assunti con le Regioni/Province potrà decidere di stabilire, a livello annuale, l'importo complessivo da destinare a tale attività. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.

Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRAND! FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di

ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.

8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è trasferito da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,08 esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di nota di debito dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.

 L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.

10. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province
Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di assistenza
al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di
avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC
e' trasferito da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo pari

compenso normalmente di competenza della Delegazione

AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL"

ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione

"Grandi Flotte".

al massimo ad €0,30 oltre Iva. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e sara' liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI potranno essere prelevati da Aci al netto del riconoscimento del compenso previsto dal presente comma. Aci, sulla base degli accordi assunti con le Regioni/Province potrà decidere di stabilire, a livello annuale, l'importo complessivo da destinare a tale attività.

11. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.

12. Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".

Modifiche all'Art.7

6 46) 04 pc

Testo attuale Art.7


Articolo 7 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione

- 1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 di cui € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione e € 0,54 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio.
- 2 Per ogni riscossione effettuata (a mezzo Pagobancomat) dalla Delegazione AC con POS fornito da Acinformatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 è riscosso per € 1,08 dalla delegazione in nome e per conto proprio e per complessivi € 0,79 in nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo.
- 3 Qualora la riscossione ávvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 di cui € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione e € 0,59 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte

Testo nuovo Art.7

Articolo 7 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione

- 1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. di cui:
 - € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione;
 - € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio;
 - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e
 per conto dell'AC per il coordinamento della rete
 delle Delegazioni che operano sul territorio di
 competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.
- 2 Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :
 - € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio;
 - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo;
 - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e



integrate del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio.

- 4 Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono addebitati da ACI alle Delegazioni AC alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/1972 e prelevati entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.
- 5 L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al riconoscimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2, a fronte dei servizi resi dallo stesso nell'ambito dell'attività di pagamento del tributo automobilistico ed in particolare per l'attività di coordinamento della rete e supporto alla riscossione, di controllo ispettivo sulla rete delle delegazioni attraverso accessi e verifiche anche contabili, nonché per la formazione delle delegazioni.
- 6 L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al riconoscimento, in parti uguali, all'Automobile Club del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto, dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AA.CC) esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3, a fronte dei

per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.

- 3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:
- € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione
- € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrate del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio
- € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.

3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:

- a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di sua competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo;
- b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di

servizi resi dallo stesso nell'ambito dell'attività di pagamento del tributo automobilistico ed in particolare per l'attività di coordinamento della rete e supporto alla riscossione, di controllo ispettivo sulla rete delle delegazioni attraverso accessi e verifiche anche contabili, nonché per la formazione delle delegazioni.

- 7 I compensi di competenza degli AACC dovranno essere fatturati al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art. 21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. Dal ricevimento della fattura.
- Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è riconosciuto da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,08 esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Acinformatica; detto compenso dovrà essere fatturato dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.
- 9 L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà

esazione spettante all'ACI stesso ed all'AC;

- c) ACI emette una nota debito alla Delegazione (non costituente fattura ai fini I.V.A.) per l'intero ammontare ricevuto riversando all'AC la quota di competenza.
- 4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono addebitati da ACI alle Delegazioni AC alia fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/1972 e prelevati entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.
- 5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.
- 6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3.
- 7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al

liquidato da ACI entro 30 gg. Dal ricevimento della relativa fattura.

Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' riconosciuto da parte di Aci un corrispettivo aggiuntivo pari al massimo ad €0,30 oltre Iva. Il suddetto corrispettivo dovrà' essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e sarà liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Aci, sulla base degli accordi assunti con le Regioni/Province potrà decidere di stabilire, a livello annuale, l'importo complessivo da destinare a tale attività.

11 E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.

Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e

compenso normalmente di competenza della Delegazione
AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL"
ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione

"GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di

successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.

8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è trasferito da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,08 esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di nota di debito dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.

- L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.
- 10. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' trasferito da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo pari al massimo ad €0,30 oltre Iva. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di

"Grandi Flotte".

ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e sara' liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Aci, sulla base degli accordi assunti con le Regioni/Province potrà decidere di stabilire, a livello annuale, l'importo complessivo da destinare a tale attività.

- 11. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.
- 12. Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".

Modifiche all'articolo 8.

Testo attuale Art.8 Art. 8 Servizi di assistenza all'Utenza	Testo nuovo Art.8 Art. 8 Servizi di assistenza all'Utenza		
ACI, per i residenti delle Regioni e Province Autonome			
che abbiano autorizzato il servizio, eroga attività di	Autonome che abbiano autorizzato il servizio, eroga attività		
assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di	di assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di		
carattere generale connesse alla riscossione delle tasse	carattere generale connesse alla riscossione delle tasse		



a utomobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento, sia specifiche relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.

- 2. Il servizio di assistenza prevede:
 - a) erogazione di informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale;
 - b) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste
 di.esenzione e sospensione di imposta;
 - c) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
 - d) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
 - e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta;

automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento, sia specifiche relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.

- 2 Il servizio di assistenza prevede:
 - a) erogazione di informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale;
 - b) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di esenzione e sospensione di imposta;
 - c) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
 - d) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
 - e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta;

- f) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una apposita campagna di radiazione;
- g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;
- h) altre attività richieste in convenzione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, lo statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e la legge;
- i) ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);
- I) ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali e trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla

- f) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una apposita campagna di radiazione;
- g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;
- h) altre attività richieste in convenzione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, lo statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e la legge;
- i) ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);
- I) ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali e trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla

competente Unità Territoriale (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);

- m) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax.
- 3 Le attività di cui ai commi precedenti potranno essere affidate anche a Studi di Consulenza, previa autorizzazione della Regione o della Provincia Autonoma titolare del tributo.
- L'AC e la Delegazione AC s'impegnano a ricevere, acquisire e definire avvalendosi esclusivamente delle disposizione automatizzate procedure messe d'Italia, ove consentito dalla dall'Automobile Club normativa e/o dalle regolamentazioni Regionali o Provinciali, e dietro rilascio d'apposita ricevuta, la documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di rimborso.

- competente Unità Territoriale (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire · la ·· bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);
- m) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax.
- 3 Le attività di cui ai commi precedenti potranno essere affidate anche a Studi di Consulenza, previa autorizzazione della Regione o della Provincia Autonoma titolare del tributo.
- L'AC e la Delegazione AC s'impegnano a ricevere, acquisire e definire avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe disposizione dall'Automobile Club d'Italia, ove consentito dalla dalle regolamentazioni Regionali o normativa e/o Provinciali, e dietro rilascio d'apposita ricevuta, documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di rimborso.

- 5 L'AC e la Delegazione AC, su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione d'idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvede al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio.
- L'AC e la Delegazione AC assicurano l'esame, l'istruzione e definizione ove previsto e consentito, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato che ne faccia richiesta di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni si procederà, previa contestazione anche via email da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana
- 5 L'AC e la Delegazione AC, su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione d'idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvede al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio.
- L'AC e la Delegazione AC assicurano l'esame, l'istruzione e definizione ove previsto e consentito, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato che ne faccia richiesta di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni si procederà, previa contestazione anche via e-mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana

dell'inadempimento, alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni contrattuali, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, l'applicazione del successivo articolo 27.

7 L'AC e la Delegazione AC s'impegnano a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 18.

dell'inadempimento, alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni contrattuali, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, l'applicazione del successivo articolo 27.

- 7 L'AC e la Delegazione AC s'impegnano a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 18.
- 8 Gli Automobile Club in possesso dei requisiti previsti, possono essere autorizzati da ACI a potenziare l'offerta di assistenza all'Utenza in modalità front office qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
 - concentrazione di più campagne di recupero e di comunicazione nello stesso anno;
 - una percentuale di avvisi bonari o atti di accertamento rispetto al circolante superiore al 10%;
 - elevato bacino di utenza gravante sull'Unità o Direzione Territoriale o sull'Area Metropolitana ACI, rispetto alla media regionale e comunque superiore ad 1/5 del totale regionale,

ovvero nel caso in cui ci sia una esplicita richiesta da parte della Regione/Provincia Autonoma convenzionata finalizzata al miglioramento dell'offerta di assistenza ai cittadini. In tal caso la richiesta della

Regione/Provincia Autonoma prescinde ed è prevalente rispetto alla sussistenza delle predette condizioni.

L'attivazione del servizio di assistenza può avvenire, su proposta del singolo AC o di ACI qualora sussistano i seguenti requisiti:

- disponibilità di un congruo numero di ore e di risorse aggiuntive rispetto alla offerta standard da destinare al servizio;
- adesione al Disciplinare per l'erogazione dei servizi in materia di tasse e tributi con indicazione nell'apposita istanza dei "servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche".

Il servizio dovrà essere erogato in modalità front office e, salvo diversa richiesta da parte della Regione o Provincia Autonoma richiedente, dovrà garantire un numero maggiore di ore di apertura o di sportelli aperti al pubblico nelle fasce orarie più richieste, assicurando in particolare o l'orario continuato o l'apertura nella giornata del sabato. Il personale deputato all'assistenza non potrà essere destinato contemporaneamente alla riscossione.

Modifiche all'articolo 9.

Testo attuale Art.9

Art. 9 Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza

- Per i servizi di cui all'articolo 8 sono stabiliti i seguenti
 compensi;
 - a) per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale esclusivamente nei casi di assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva;
 b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, della sospensione dell'obbligo tributario;
 - c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unita Territoriale, Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità territoriale qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati.

Testo nuovo Art.9

Art. 9 Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza

- 1 Per i servizi di cui all'articolo 8 sono stabiliti i seguenti compensi;
 - a) per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale esclusivamente nei casi di assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonarlo e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva;
 - b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre lva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, della sospensione dell'obbligo tributario
 - c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unita Territoriale, Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità territoriale qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati;

- d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;
- e) ricezione, istruzione e acquisizione delle pratiche di istanza di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva.
- f) stampa e rilascio visure tributarie dei veicoli, Euro 4,50 oltre Iva a carico dell'Utente, salvo diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo.
- g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre Iva.
- h) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva.
- i) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle

- d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;
- e) ricezione, istruzione e acquisizione delle pratiche di istanza di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;
- f) stampa e rilascio visure tributarie dei veicoli, Euro 4,50 oltre Iva a carico dell'Utente, salvo diverse

disposizioni impartite dal titolare del tributo;

- g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre lva;
- h) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva;
- i) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle



esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax € 4,00 oltre iva per ogni targa definita dal 1/1/2016 (con esclusione delle analoghe richieste di assistenza pervenute direttamente dall'Utenza).

- 2 Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dalla Delegazione AC all'ACI dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.
- 3 I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett.a) del presente articolo.
- 4 ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare della Delegazione AC o dell'AC.
- 5 L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai

- esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax € 4,00 oltre iva per ogni targa definita dal 1/1/2016 (con esclusione delle analoghe richieste di assistenza pervenute direttamente dall'Utenza).
- 2 Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dalla Delegazione AC all'ACI dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.
- 3 I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett.a) del presente articolo;
- 4 ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare della Delegazione AC o dell'AC.
- 5 L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai

commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verifichino degli eventi che determino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AA.CC.

commi precedenti, con un preavviso di un mese; qualora si verifichino degli eventi che determino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AA.CC.

6 L'attività di cui all'art.8 comma 8 è remunerata, previa valutazione di congruità rispetto ai costi sostenuti da ACI per l'analoga attività svolta presso le proprie Unità o Uffici Territoriali o Aree Metropolitane e di sussistenza del relativo rimborso costi, sotto la voce assistenza nella Convenzione di riferimento, attraverso il rimborso da parte di ACI del costo orario del personale impiegato dall'AC. La suddetta remunerazione è aggiuntiva rispetto alla remunerazioni di cui al comma 1. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi l'AC dovrà indicare:

a)il numero di ore settimanali e complessive destinate al servizio;

b)gli orari di apertura;

c)il numero e la qualifica del personale preposto

d) il costo orario comprensivo dei costi generali.

Al fini della liquidazione delle relative spettanze, l'AC autorizzato dovrà produrre una relazione trimestrale con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione del servizio, del numero di utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione gestite.

TESTO ATTUALE ART.12

Art. 12 Attivazione della modalità di riversamento delle somme incassate dalle Delegazioni AC e dagli AA.CC. autorizzati alla riscossione e gestione degli insoluti

- Nell'ipotesi di delegazione operante in Regione in cui è attiva la procedura di riversamento degli importi riscossi titolo di tassa automobilistica denominata "RID VELOCE", fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, l'AC e la Delegazione AC autorizza fin d'ora l'ACI per il tramite di Aci Informatica a prelevare quotidianamente tramite addebito automatico (SDD -Sepa Direct Debit) direttamente dal proprio conto corrente bancario, l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi che saranno riversati a cura di Aci Informatica rispettivamente a beneficio dei suddetti Enti e di Aci. Le somme prelevate giornalmente da Aci Informatica saranno riversate su un proprio conto corrente bancario e messe a disposizione dell'Ente titolare del tributo. Le somme incassate con POS di Aci Informatica vengono incassate direttamente sul conto corrente di Aci Informatica, compensando l'importo di euro 1,87 dalla quota di incasso della tassa auto effettuata in contanti nella medesima giornata contabile, o, in assenza nelle giornate contabili successive.
- 2 Nei casi in cui è attiva la procedura di riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica disciplinata dal DM 13.09.1999, fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, ai fini

TESTO NUOVO ART.12

Art. 12 Attivazione della modalità di riversamento delle somme incassate dalle Delegazioni AC e dagli AA.CC. autorizzati alla riscossione e gestione degli insoluti

- Nell'ipotesi di delegazione operante in Regione in cui è attiva la procedura di riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica accentrata denominata "RID VELOCE", fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, l'AC e la Delegazione AC autorizzano fin d'ora l'ACI per il tramite di Aci Informatica a prelevare quotidianamente tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) direttamente dal proprio conto corrente bancario, l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi che saranno riversati a cura di Aci Informatica rispettivamente a beneficio dei suddetti Enti e di ACI. Le somme prelevate giornalmente da Aci Informatica saranno riversate su un proprio conto corrente bancario e messe a disposizione dell'Ente titolare del tributo. Le somme incassate con il POS fornito da ACI per il tramite di Aci Informatica vengono incassate direttamente sul conto corrente di Aci Informatica, compensando l'importo di euro 1,87 dalla quota di incasso della tassa auto effettuata in contanti nella medesima giornata contabile, o, in assenza nelle giornate contabili successive.
- 2 Nei casi in cui è attiva la procedura di riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica disciplinata dal DM 13.09.1999, fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, ai fini del

del riversamento delle somme riscosse, l'incaricato del servizio autorizza fin d'ora gli Enti titolari del tributo e l'ACI a prelevare tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) direttamente dal proprio conto corrente bancario, l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi: il mercoledì della settimana successiva a quella di incasso di riferimento per i tributi di spettanza degli Enti titolari; il 5° giorno successivo al trimestre di riferimento per i compensi di spettanza di ACI.

In caso d'insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dall'AC e dalla Delegazione AC a titolo di tasse automobilistiche, saranno applicate le sanzioni richieste dall'Ente titolare del tributo, compresa la sospensione e l'interruzione dal servizio. In ogni caso ACI, appresa la notizia dell'insoluto o del mancato riversamento, anche in assenza d'espressa richiesta da parte dell'Ente titolare del tributo, provvederà a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, anche senza preavviso, ad applicare, per il tramite delle apposite procedure informatiche la sospensione cautelativa del collegamento telematico per l'accesso alle procedure di riscossione e gestione del tributo di cui al presente Disciplinare sino al completo riversamento ad ACI (per le delegazioni operanti nelle regioni in cui è attiva la procedura denominata "RID VELOCE") o all'Ente titolare del tributo (per tutte le altre delegazioni) dell'importo risultato riversamento delle somme riscosse, l'incaricato del servizio autorizza fin d'ora gli Enti titolari del tributo e l'ACI a prelevare tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) direttamente dal proprio conto corrente bancario, l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi: il mercoledì della settimana successiva a quella di incasso di riferimento per i tributi di spettanza degli Enti titolari; il 5° giorno successivo al trimestre di riferimento per i compensi di spettanza di ACI e dell'AC di riferimento.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, nel caso d'insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dall'AC e dalla Delegazione AC a titolo di tasse automobilistiche, saranno applicate le sanzioni richieste dall'Ente titolare del tributo, compresa la sospensione e l'interruzione dal servizio o, nelle Regioni e Province Autonome dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento accentrata denominata Rid Veloce, quelle previste dal presente Disciplinare. In tali casi ACI, appresa la notizia dell'insoluto o del mancato riversamento, anche in assenza d'espressa richiesta dell'Ente titolare del tributo, provvederà, anche senza preavviso, ad applicare, la sospensione cautelativa del collegamento telematico per l'accesso alle procedure di riscossione e gestione del tributo di cui al presente Disciplinare sino alla richiesta di riattivazione inoltrata ad ACI dalla Regione o dalla Provincia Autonoma competente o, nelle Regioni e Province Autonome dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento



insoluto o non riversato comprensivo di sanzioni ed interessi calcolati a norma del DM 13/09/1999 o secondo le diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo.

In caso d'insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dall'AC e dalla Delegazione AC a titolo di tasse automobilistiche dove è attiva la procedura denominata "RID VELOCE", fermo restando quanto previsto al comma precedente in tema di sospensione cautelativa, sarà intimato a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a mezzo fax o e-mail pec di procedere, entro 7 gg., al versamento a beneficio di ACI, per mezzo di bonifico bancario, degli importi incassati maggiorati di una sanzione pari al 5% dell'importo dovuto in linea capitale, in conformità a quanto previsto dal DM 13/09/1999. La sanzione non è dovuta se il versamento a beneficio di ACI è effettuato entro il martedì della settimana successiva a quella di incasso. In tali casi debbono essere versati, oltre al dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno decorrenti dal giorno successivo a quello di incasso. Nel caso in cui entro il suddetto termine di 7 gg dall'intimazione di pagamento l'AC o la Delegazione AC non provveda a sanare la propria posizione, versando ad ACI quanto richiesto per capitale e sanzioni, l' Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana provvederà ad effettuare le segnalazioni di rito alle

accentrata denominata Rid Veloce, sino alla totale decorrenza della sospensione sanzionatoria come-previsto dal successivo comma 6, ove applicabile.

In caso d'insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dall'AC e dalla Delegazione AC a titolo di tasse automobilistiche dove è attiva la procedura di riscossione accentrata denominata "RID VELOCE", sarà intimato a cura competente Unità Territoriale/Ufficio della locale Territoriale/Area Metropolitana a mezzo fax o e-mail pec di procedere, entro 7 gg., al versamento a beneficio di ACI, per mezzo di bonifico bancario, degli importi incassati maggiorati di una sanzione pari al 5% dell'importo dovuto in linea capitale, in conformità a quanto previsto dal DM 13/09/1999. La sanzione non è dovuta se il versamento a beneficio di ACI è effettuato entro il martedì della settimana successiva a quella di incasso. In tali casi debbono essere versati, oltre al dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno decorrenti dal giorno successivo a quello di incasso. Nel caso in cui entro il suddetto termine di 7 gg dall'intimazione di pagamento l'AC o la Delegazione AC non provveda a sanare la propria posizione, versando ad ACI quanto richiesto per Territoriale/Ufficio capitale sanzioni, ľ Unità Territoriale/Area Metropolitana provvederà ad effettuare le segnalazioni di rito alle competenti autorità giudiziarie e alla Provincia di appartenenza, ad effettuare l'escussione della polizza fideiussoria costituita a beneficio di ACI a garanzia dei mancati riversamenti degli importi riscossi e a trasmettere

competenti autorità giudiziarie e alla Provincia di appartenenza, ad effettuare l'escussione della polizza fideiussoria costituita a beneficio di ACI a garanzia dei mancati riversamenti degli importi riscossi e a trasmettere tutta la documentazione contabile ed amministrativa, copia della fidejussione e quant'altro necessario all'Avvocatura ACI per l'avvio delle attività di recupero conseguenti, se ed in quanto necessarie. In caso d'insoluto per i compensi tasse auto riconosciuti dal presente Disciplinare ad ACI, all'AC e alla Delegazione AC sarà intimato a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a mezzo fax o e-mail pec di procedere, entro 7 gg., al versamento, per mezzo di bonifico bancario, degli importi dovuti ad ACI maggiorati di una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari all'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 (quattro) punti con maturazione giorno per giorno; in mancanza di tale adempimento entro il suddetto temine, si opererà la sospensione a cura della Territoriale/Ufficio competente Unità locale Territoriale/Area Metropolitana, con effetto immediato e senza la necessità di preavviso, del collegamento per lo svolgimento del servizio di riscossione con l'inibizione all'accesso agli archivi telematici tributari.

5 Fermo restando quanto previsto in tema di cause di risoluzione, in caso d'insoluto per i compensi riconosciuti dal ACI, si applicherà una sospensione sanzionatoria dal

tutta la documentazione contabile ed amministrativa, copia della fidejussione e quant'altro necessario all'Avvocatura ACI per l'avvio delle attività di recupero conseguenti, se ed in quanto necessarie. In caso d'insoluto per i compensi tasse auto riconosciuti dal presente Disciplinare ad ACI e all'AC alla Delegazione AC sarà intimato a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a mezzo fax o e-mail pec di procedere, entro 7 gg., al versamento, per mezzo di bonifico bancario, degli importi dovuti ad ACI maggiorati di una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari all'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 (quattro) punti con maturazione giorno per giorno; in mancanza di tale adempimento entro il suddetto temine, si opererà la sospensione a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, con effetto immediato e senza la necessità di preavviso, del collegamento per lo svolgimento del servizio di riscossione con l'inibizione all'accesso agli archivi telematici tributari.

5 Fermo restando quanto previsto in tema di cause di risoluzione, in caso d'insoluto per i compensi riconosciuti ad ACI, si applicherà una sospensione sanzionatoria dal servizio, decorrente dalla data di presa conoscenza dell'insoluto, secondo la gradualità prevista nella seguente tabella:

	Per împorto	Per Importo	Per Importo
	sino a €	sino a €	oitre €
	1.000,00	5.000,00	5.000,00
1º Infrazione	3 gg. a	7 gg. A	15 gg dl
	calendario	calendario	calendario
2" Infrazione	15 gg. dl	45 gg. di	60 gg. dl
	calendario	calendario	calendario



servizio, decorrente dalla data di presa conoscenza dell'insoluto, secondo la gradualità prevista nella seguente tabella:

	Per importo sino a € 1.000,00	Per Importo sino a € 5,000,00	Per Importo oftre € 5.000,00
1" Infrazione	3 gg. lavorativl	7 gg. lavorativi	30 gg di calendario
2" Infrazion e	35 gg. di calendario	60 gg. dil calendario	90 gg. dl calendario
3" Infrazione In 3 anni	Oisattivazione		

La riattivazione, dopo i termini di sospensione, sara' operata a cura della locale competente Unita' Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a condizione che sia stato nel frattempo completamente riversato l'importo dovuto per capitale sanzioni ed interessi.

L'AC e la Delegazione AC sono obbligati a verificare tempestivamente l'esito dei prelievi effettuati a mezzo addebito automatico SDD di cui ai commi precedenti e, nei casi d'insoluto o mancato prelievo, procede immediatamente al versamento secondo quanto disposto dai precedenti commi, ad ACI o salvo diverse disposizioni impartite anche per il tramite della locale Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI, al titolare del tributo, dell'importo risultato insoluto o non riversato comprensivo di sanzioni ed interessi ove dovuti.

3° Înfrazione Disattivazione In 3 anni	
---	--

La riattivazione, dopo i termini di sospensione, sara' operata a cura della locale competente Unita' Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a condizione che sia stato nel frattempo completamente riversato l'importo dovuto per capitale sanzioni ed interessi.

6 Fermo restando quanto previsto in tema di cause di risoluzione e dal precedente comma 3, dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento accentrata denominata "RID VELOCE", in caso d'insoluto delle somme di spettanza del titolare del tributo o di ACI e dell'AC, si applicherà una sospensione sanzionatoria dal servizio secondo la gradualità prevista nella seguente tabella:

	Per Importo	Per Importo	Per importo
	sino a €	sino a €	oltre €
	10.000,00	50.000,00	50.000,00
1" infrazione	3 gg. a	7 gg. A	15 gg di
	calendario	calendario	calendario
2º Infrazione	15 gg. di	45 gg. di	60 gg. di
	calendario	calendario	calendario
3° Infrazione nell'anno solare	Disattivazione		

La durata della sospensione sanzionatoria come sopra determinata decorre sempre dall'integrale riversamento, da parte del Delegato, degli importi dovuti comprensivi delle sanzioni e degli interessi maturati alla data e degli importi di competenza di ACI e dell'AC di riferimento quale corrispettivo per la riscossione. Ai fini della sospensione sussiste l'ipotesi di insoluto anche nel caso in cui la Delegazione provveda al riversamento spontaneo della passività nello stesso giorno in

cui doveva essere effettuato il prelievo da parte di ACI Informatica.

6 bis. L'avvenuto pagamento da parte del fideiussore della polizza fideiussoria escussa determina la definitiva disattivazione della delegazione. In tal caso non è applicabile l'istituto della "riattivazione" di cui al successivo comma 7.

7 In caso di Disattivazione, il rappresentante legale della delegazione decorsi 6 mesi dall'integrale riversamento degli importi dovuti comprensivi delle sanzioni e degli interessi maturati alia data e degli importi di competenza di ACI e dell'AC di riferimento quale corrispettivo per la riscossione, potrà presentare Istanza ad ACI per la riattivazione del servizio di riscossione, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) Richiesta motivata di riattivazione da parte dell'Automobile Club di appartenenza;
- b) per i primi due anni, rilascio di fidelussione con massimale determinato ai sensi del DM 13 9 1999 senza le riduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a, anche in caso di cambio di denominazione o ragione sociale;
- c) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o che incidono sulla moralità

professionale.

- 8 L'AC e la Delegazione AC sono obbligati a verificare tempestivamente l'esito dei prelievi effettuati a mezzo addebito automatico SDD di cui ai commi precedenti e, nei casi d'insoluto o mancato prelievo, procedono immediatamente al versamento secondo quanto disposto dai precedenti commi, ad ACI o salvo diverse disposizioni impartite anche per il tramite della locale Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI, al titolare del tributo, dell'importo risultato insoluto o non riversato comprensivo di sanzioni ed interessi ove dovuti.
- 9 Nei casi di sospensione cautelativa e sanzionatoria della riscossione delle tasse automobilistiche, come disciplinate dai commi precedenti, sono sospese anche le procedure per la gestione delle attività di assistenza ove precedentemente autorizzate dal titolare del tributo o da ACI.